



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione
Internazionale
Turismo Equestre



PRINCIPI E LINEE GUIDA PER IL BENESSERE, LA TUTELA E LA CORRETTA GESTIONE DEGLI ANIMALI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ SPORTIVE EQUESTRI

FITETREC ANTE


Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italico - 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it



INDICE

LA FITETREC – ANTE	1
SPORT EQUESTRI CON L'IMPIEGO DEL BESTIAME.....	3
BENESSERE ANIMALE	6
• EQUIDI SPORTIVI.....	8
• BOVINI E/O ALTRI ANIMALI IMPIEGATI NELL'AMBITO DEGLI SPORTO EQUESTRI NELLE ATTIVITÀ ED EVENTI SPORTIVI	13
CODICE DI COMPORTAMENTO.....	19
NORMATIVA TRASPORTO ANIMALI.....	21
COMPORTAMENTO E CONDOTTE DEI TESSERATI NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI DURANTE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ SPORTIVE	27
CONCLUSIONI.....	28
FONTI NORMATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	28



FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

LA FITETREC-ANTE

La Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante costituita a Roma, nel 1968, con la denominazione ANTE (Associazione Nazionale Turismo Equestre): tra i suoi scopi principali, l'organizzazione e la diffusione della pratica equestre in campagna e la valorizzazione del cavallo - in particolare quello allevato in biodiversità - come risorsa del patrimonio italiano e di promozione turistica, disciplinando le attività equestri di competenza, nelle varie espressioni formative, agonistiche e ludico-addestrative.

Nel 1974 insieme con altri organismi europei, aventi scopi analoghi, fonda la **FITE – Federazione Internazionale Turismo Equestre**, che ha la propria sede a Parigi.

La FITETREC-ANTE è tuttora affiliata alla Federazione Internazionale Turismo Equestre, dalla quale è riconosciuta quale unica rappresentante in Italia.

Nel 1990 è stata riconosciuta dal CONI quale disciplina associata alla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri). Il 6 ottobre 1996 ha assunto la denominazione Federazione Italiana Turismo Equestre ed Equitazione di Campagna - ANTE (FITEEC-ANTE).

A seguito della decisione della Giunta Nazionale del CONI n. 476 del 4 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Federazione Italiana di Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva – ANTE (FITETREC-ANTE), in quanto riunisce le Associazioni e gli altri Enti che hanno come fine il Turismo Equestre ed il TREC, nonché gli altri scopi ludico-addestrativi, culturali e di volontariato.

Nel 2005 la Fitetrec-Ante firma con l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine un protocollo d'intesa, dando il via a una fattiva e costante collaborazione.

Nel 2007 ottiene il riconoscimento diretto come Federazione da parte del CONI, del quale fa parte come Disciplina Sportiva Associata e oggi rappresenta in seno al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, l'unico ed esclusivo referente per l'Italia delle discipline agonistiche del Trec, della Monta da Lavoro, della Monta Western, del Cross Country e del Turismo Equestre, a livello nazionale e internazionale.

La FITETREC-ANTE svolge la sua attività sotto l'egida del CONI, del CIO e della FITE - Federazione Internazionale Turismo Equestre - da cui è riconosciuta quale unico rappresentante degli sport equestri, riconosciuti di competenza della stessa, in Italia.

L'equiturismo costituisce la missione primaria e il fiore all'occhiello della FITETREC-Ante, che ha disegnato e praticato con ricorrenza una fitta rete di ippovie sul territorio nazionale collaborando con tutte le istituzioni locali, gli enti parco, il World Wildlife Fund, il Corpo Forestale dello Stato, ora Carabinieri Forestali, i Gruppi di azione locale, le comunità montane, i GAL. Molti progetti vedono attualmente la Federazione attiva nell'ambito del turismo rurale e sostenibile.

La Fitetrec-Ante crede fermamente in uno sport di alto profilo etico. Per questo motivo si adopera anche in collaborazione con Enti ed Associazioni, affinché la fine della carriera agonistica non rappresenti per i cavalli il termine della vita, impegnandosi a realizzare progetti tesi ad attivare programmi di recupero e di mantenimento per i cavalli sportivi, iscritti ai ruoli federali e non destinati alla produzione alimentare (NON DPA), con il riconoscimento dello status di "cavallo atleta" che, alla naturale cessazione dell'impiego nelle attività agonistiche, ancor più ne deve essere tutelato e preservato il benessere, in termini di alimentazione, accudimento, gestione e cura della salute, nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

Questa filosofia è fondamentale per una crescita culturale e morale di tutta l'equitazione e le

discipline federali, così vicine alla natura, possono rappresentare uno sbocco ideale per il recupero di soggetti a fine carriera. Inoltre, per contribuire a conservare il patrimonio equino autoctono la Federazione ha promosso il progetto “Sviluppo del turismo equestre con le biodiversità equine del nostro territorio” con l’obiettivo di individuare, recuperare e conservare antiche razze e varietà a rischio di estinzione favorendo, quando possibile, la loro reintroduzione.

La Fitetrec-Ante, nell’ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi vigenti e dal proprio statuto, promuove ed esercita il rispetto, la cura e la tutela del benessere del cavallo e degli altri animali impiegati nelle attività sportive.

Il rispetto degli animali, quali esseri ed entità bioeticamente senzienti, costituisce il principio primo e il dovere morale su cui si fondano tutte le attività equestri.

La loro tutela del benessere è la base e, al contempo, criterio primario cui devono fare riferimento tutte le normative ed i regolamenti federali.

SPORT EQUESTRI CON L'IMPIEGO DEL BESTIAME

La Federazione nell'ambito delle discipline agonistiche della Monta da Lavoro (Working Equitation) e della Monta Western (Equitazione Americana), che traggono origine e sono state create con l'obiettivo di valorizzare le tecniche equestri con le quali i cavalieri delle varie Nazioni eseguono pratiche di lavoro con l'ausilio del cavallo, offrendo un'occasione di confronto che coinvolge sia lo sport che l'aspetto culturale e le tradizioni storiche dei vari Paesi, prevede l'impiego sportivo del bestiame.

MONTA DA LAVORO (WORKING EQUITATION)

La disciplina dell'equitazione da lavoro, Monta da Lavoro, praticata a livello internazionale, nasce dalla sentita volontà di mantenere e promuovere la più profonda e peculiare tradizione equestre del territorio ed è stata creata con l'obiettivo di valorizzare le tecniche equestri di tradizione storico-culturale, applicate al quotidiano impiego nelle attività di lavoro con l'impiego del cavallo. L'evento agonistico offre, quindi, un'occasione di confronto che coinvolge, sia lo sport che l'aspetto culturale e tradizionale.

Le gare – individuali e a squadre - si articolano in varie prove che evidenziano l'origine di questa tipologia di monta: addestramento (dressage), attitudine, gimkana e sbrancamento, prova quest'ultima che consiste nell'isolare nel minor tempo possibile un vitello dalla mandria.

MONTA WESTERN

La Monta Western, anche essa praticata a livello internazionale, denominata anche equitazione americana, ovvero monta americana, è la monta tipica dei "cowboys" e rientra nelle cosiddette monte da lavoro, poiché nasce proprio per il lavoro con il bestiame nelle praterie americane. Ciò l'ha resa più "libera" rispetto ad altre discipline equestri, infatti il cowboy o la cowgirl montano utilizzando "redini lunghe", che consentono al cavallo di lavorare più liberamente.

All'epoca della grande conquista, in America, non vi erano i cavalli ed è proprio in questi anni che i primi coloni spagnoli approdarono, portando con sé anche i loro cavalli e le loro arti equestri. La figura del cowboy, non è altro che il mandriano delle terre del nuovo mondo, e discende dai vaqueros che arrivati dall'Europa iniziarono a intraprendere attività di allevamento. Insegnarono ai locali il lavoro necessario per svolgere le mansioni all'intero di un ranch e le varie tecniche per saper controllare il bestiame, specialmente nei territori selvaggi in cui era necessario condurlo al pascolo. Nacque così il cowboy americano (o "buckaroo"), che nei secoli successivi continuerà a sviluppare caratteristiche specifiche in tecnica, finimenti e tradizioni.

Le razze più comunemente usate per questo tipo di monta sono quelle di origine americana, quali il Quarter Horse, il Paint Horse e l'Appaloosa.

Il compito principale del cowboy era occuparsi del bestiame: marchiarlo, accudirlo, proteggerlo, ripararlo dal pericolo, condurlo al pascolo. Era una vita molto dura, che li sottoponeva a numerosi sacrifici e a tantissime ore in sella. Per alleggerire il lavoro, svilupparono delle attrezzature specifiche che facilitassero determinate mansioni. La sella infatti doveva avere un seggio che permettesse loro di sopportare dalle 8 alle 12 ore in sella. Per questo la sella western, a differenza di altre tipologie di selle, è sempre generosa con le dimensioni; anche il peso, seppur proporzionato al cavallo che la porta, è comunque abbondante. Questi elementi hanno una loro ragione: il peso le

conferisce robustezza e stabilità, mentre le dimensioni permettono di scaricare il peso in maniera uniforme sulla schiena dell'animale, evitando indolenzimenti e fiaccature, risultando così comoda sia per il cavaliere che per il cavallo. I cowboy hanno anche il merito sulla selezione dei cavalli, che per una maggiore comodità nelle andature, avrebbero dovuto avere un trotto eccezionale e un galoppo fluido e regolare; questa selezione portò alla nascita delle razze a cui precedentemente abbiamo fatto riferimento.

L'immensa pubblicità della produzione cinematografica, che fece del secolo scorso una vera epopea, esaltando i cowboy come eroi, ha affascinato e continua ad affascinare intere generazioni, favorendo così la popolarità della Monta Western che, ad oggi, da Monta da Lavoro è divenuta una delle principali attività equestri al Mondo, tanto da assumere una connotazione di fenomeno sociale.

DISCIPLINE DELLA MONTA WESTERN CON L'IMPIEGO DI BOVINI

Col tempo uomini, poi anche donne, iniziarono a creare dei momenti di svago, organizzati per poter staccare e divertirsi dopo il lavoro e per gareggiare gli uni con gli altri, mostrando le proprie abilità. Queste competizioni si sono talmente evolute, tanto da oltrepassare il confine dei ranch americani. Attualmente la monta western, a livello sportivo, ricalca queste tradizioni, formando un settore equestre sportivo che vanta ormai numerosissime discipline. Tra le principali, alcune tendono proprio a replicare e rappresentare le attività svolte nei ranch e di gestione del bestiame. Tra le attività sportive ricomprese e promosse dalla FITETREC-Ante, sia in ambito nazionale che internazionale, si annoverano:

- **TEAM PENNING:** è uno sport equestre nato in America che si è evoluto dal lavoro dei ranch per separare il bestiame in recinti diversi per le cure o la marchiatura. La disciplina che si svolge per l'appunto con un team composto da tre cavalieri, che si confrontano con una mandria di 30 vitelli, ha l'obiettivo di separarne tre con lo stesso numero e condurli all'interno di un recinto (*pen*), in un tempo prestabilito, a seconda delle categorie di gara;
- **CATTLE PENNING:** variante del Team Penning, in cui a condurre la mandria sarà un solo cavaliere, che dovrà separare e condurre in un recinto un solo vitello, nel minor tempo possibile;
- **CUTTING:** disciplina particolarmente tecnica e spettacolare, in cui il cavallo, con uno sviluppato cow sense, entra serenamente all'interno della mandria, evitando di spaventare il capo, successivamente il binomio cavallo/cavaliere selezionerà un vitello da separare e di cui dovrà impedire, senza più poter utilizzare redini e altri aiuti, l'istintivo rientro in mandria, per un breve tempo. I cavalli da Cutting addestrati sono tenuti a pensare da soli e ad anticipare e reagire alle mosse del vitello. La competizione viene giudicata in base a molti fattori tra cui: la gestione della mandria e la separazione del vitello, le difficoltà, la serenità nell'affrontare la prova senza creare alcun disagio ai vitelli e quanto bene il cavallo anticipa e reagisce. Questa è l'unica competizione equestre in cui il cavallo è tenuto a pensare, riflettere ed agire d'iniziativa, senza ulteriori aiuti da parte del cavaliere.
- **WORKING COW HORSE:** Combina capacità tecniche della disciplina del Reining e le abilità di gestire il vitello, con dimostrazione del cow sense del cavallo. Questa competizione, nota anche come Reined Cow Horse, mette alla prova le abilità del binomio cavallo-cavaliere, applicabili al lavoro nei ranch. La gara si compone di due parti: l'esecuzione di un pattern di Reining ed il lavoro con un vitello. Il giudizio si basa su buone maniere, fluidità, buon senso e facilità nel tenere le redini. Durante la fase di lavoro del vitello in arena, il cavallo è tenuto a tenere il vitello

all'estremità dell'arena, fare almeno un giro in ciascuna direzione lungo la recinzione e girare intorno allo stesso, in entrambe le direzioni. I binomi vengono giudicati in base alla precisione, al tempismo e alla reattività, nonché al modo in cui gestiscono il vitello, con naturalezza, con il massimo rispetto ed in base alla loro capacità ed abilità di affrontare le previste prove.

- **RANCH SORTING:** si svolge in Team costituito da due binomi, in doppio recinto, i cavalieri dovranno condurre i vitelli numerati da un recinto all'altro in un tempo prestabilito;
- **ROPING e TEAM ROPING:** discipline di abilità con il lazo (rope) nella presa del vitello;
- **VERSATILITY RANCH HORSE:** unione di 5 discipline di monta western che replicano appunto le attività svolte in un ranch, con la presenza di una mandria di vitelli.

Scopo della Federazione è rappresentato dalla gestione delle attività sportive equestri che prevedono il coinvolgimento di altri animali, oltre il cavallo, in particolare vitelli, mediante la creazione e l'applicazione di un vero e proprio Codice di condotta ed etico per la tutela degli animali utilizzati nello sport, tanto equidi quanto altre razze, fissando parametri da cui è impossibile derogare per una corretta gestione, a tutela del benessere e della salute degli animali stessi, per il loro trasporto, la detenzione e il loro impiego in diverse attività.

Le finalità e gli obiettivi che la FITETREC-Ante si pone sono quelli derivanti dal prevenire e reprimere con efficacia, durante lo svolgimento di qualunque attività federale, qualsiasi abuso e condotta lesiva dell'integrità psico-fisica dei cavalli e di qualunque altro animale impiegato in attività sportive.

Nell'ottica di migliorare e disciplinare le molteplici attività nelle quali il cavallo viene oggi coinvolto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto fondamentale un rafforzamento delle misure per la tutela della salute degli equidi, attraverso l'individuazione di livelli standard essenziali per il suo benessere.

La tutela in ambito sportivo ed il benessere degli equidi, impiegati in attività agonistiche, è stato ampiamente trattato e tuttora in fase di continua evoluzione, non per ultimo con l'adozione del Decreto Legislativo n. 36/2021, da parte dei competenti Ministeri, del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali di riferimento (FISE – FEI; FITETREC-ANTE - FITE), alla ricerca di raggiungere obiettivi ed attuare metodologie e misure atte a garantire la tutela della salute ed il benessere del cavallo. Il Codice di condotta FEI adottato tanto dalla FISE che dalla FITETREC-ANTE, emana disposizioni atte proprio a tutelare l'integrità fisica e psicologica dei cavalli, L'art. 142 (Abuse of Horses) dello stesso Codice, fa espresso riferimento alle condotte lesive ed ai comportamenti di abuso, mediante qualsiasi azione od omissione, vietati nei confronti dei cavalli impiegati nello sport, indicando una serie di interventi e comportamenti umani che possano causare dolore o disagio ad un cavallo.

La FITETREC-ANTE, nell'ambito delle proprie prerogative, si prefigge l'obiettivo di creare un protocollo a tutela di tutti gli animali impiegati nelle attività sportive di cui alle discipline di competenza, al fine di fornire delle linee guida per la corretta gestione degli animali, assicurando criteri e metodi nel pieno rispetto delle peculiarità e del benessere del cavallo e degli altri animali coinvolti nello sport.

La FITETREC-ANTE promuove una cultura basata sul benessere dei cavalli, dei cavalieri e di qualsiasi altro animale impiegato nelle attività sportive equestri e sociali; compresi gli interventi assistiti e terapeutici che impiegano equidi e/o altri animali.

BENESSERE ANIMALE

Il “benessere animale” appare sempre di più essere una questione di attuale e fondamentale importanza, con estremo coinvolgimento Istituzionale e sociale. Una sensibilità a cui risponde anche il Ministero della Salute che, attraverso il sistema di valutazione degli allevamenti, metodo CReNBA ovvero il Centro di Referenza Nazionale per il benessere animale, fissa delle linee guida e monitora la situazione in tutta Italia.

Secondo la definizione del CIWF (Compassion In World Farming Italia), uno dei maggiori enti a tutela degli animali da allevamento, il benessere animale “ha a che fare con la qualità di vita di un animale così come viene percepita da ogni singolo individuo.” Il riferimento è allo stato di salute fisico e a quello psicologico, nonché all’opportunità di esprimere i propri comportamenti naturali. “La condizione di benessere - secondo gli studi condotti da CIWF Italia - può essere definita buona, se gli animali sono sani e in forma, si sentono bene e sono liberi dalle sofferenze.” Si ritiene, inoltre, che il benessere animale si esprima attraverso cinque differenti “libertà”.

Si consideri che, in seguito all’istituzione del “Farm Animal Welfare Council” (FAWC) da parte del Governo inglese, nel luglio del 1979, la formulazione delle cinque libertà fu rivista ed in seguito sempre aggiornata, come di seguito riportato:

- 1. Libertà dalla Fame e dalla Sete** – fornendo pronto accesso ad acqua fresca e ad una dieta che garantisca piena salute e vigore.
- 2. Libertà dal Disagio** – fornendo un ambiente di vita appropriato, inclusi ripari e aree di riposo confortevoli.
- 3. Libertà da Dolore, Ferite o Malattie** – attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e trattamento.
- 4. Libertà di Esprimere un Comportamento Normale** – fornendo sufficiente spazio, strutture adeguate e la compagnia di altri animali della stessa specie.
- 5. Libertà dalla Paura e dal Distress** – assicurando condizioni e trattamenti che evitano la sofferenza mentale.

Tra i fattori che influiscono sul benessere di un animale ci sono l’ambiente fisico e le risorse a sua disposizione come la disponibilità di spazio, il materiale delle lettiere, e le pratiche di gestione a cui l’animale è sottoposto, come le strategie di alimentazione e i piani di trasporto. Ogni animale risponderà a questi fattori in modo diverso a seconda delle proprie caratteristiche (età, sesso, razza); tali reazioni vengono valutate utilizzando misurazioni compiute direttamente sull’animale. Le misurazioni sull’animale possono essere individuate sia mediante l’osservazione o l’ispezione dell’animale - misure dirette come il comportamento, le condizioni del corpo, la presenza o meno di lesioni - ma possono anche includere rilevazioni ottenute con metodi automatici - misure indirette come registrare il consumo di acqua o mediante altre metodologie tecnico-scientifiche. La tutela del “benessere animale” costituisce un importante ambito di azione con lo scopo di assistere i gestori del rischio nell’individuazione di metodi atti a ridurre dolore, disagio e sofferenza inutili per gli animali e, ove possibile, a migliorarne il benessere.

L’Unione Europea prevede norme particolarmente avanzate in questo settore, contenute nella Strategia in materia di benessere degli animali, ma con esclusivo riferimento all’ottenimento

di un adeguato livello di sicurezza alimentare, con l'obiettivo di regolamentare:

- le norme standard minime per la protezione degli animali negli allevamenti;
- le regole per i trasporti;
- le indicazioni per specifiche categorie animali come vitelli, suini e galline ovaiole.

Anche in Italia, in aderenza ai principi stabiliti dalle norme europee, il Ministero della Salute ha elaborato un "Piano Nazionale per il Benessere Animale" che prevede l'individuazione di criteri armonici per valutare l'attività degli allevamenti italiani, controlli annuali, un coordinamento efficace tra le varie autorità di verifica e attività di formazione specifica per veterinari e allevatori. La sfera di applicazione di tali normative europee e nazionali, così come le specifiche linee guida elaborate per i bovini, fanno riferimento ed appaiono riconducibili esclusivamente al benessere animali destinati alla produzione di alimenti, riferibili agli allevamenti intensivi e alla grande distribuzione organizzata, finalizzati al raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza alimentare, per garantire un corretto uso alimentare umano, a tutela del consumatore.

La FITETREC-ANTE, quale Federazione sportiva, nell'ambito delle proprie prerogative, si prefigge l'obiettivo di creare adeguate linee guida atte a regolamentare e disciplinare le attività sportive di competenza, a tutela degli animali impiegati e coinvolti in tali ambiti, assicurando il pieno rispetto del benessere e della tutela della salute degli equidi e degli altri animali impiegati nello sport.

PRINCIPI GENERALI DI BENESSERE E TUTELA DELLA SALUTE DEGLI EQUIDI E DEGLI ANIMALI IMPIEGATI NEGLI SPORT EQUESTRI

Ad integrazione di quanto già normato dalla legislazione vigente a livello nazionale ed europeo, il presente protocollo-regolamento federale fissa i parametri essenziali per una corretta gestione degli animali nell'ambito delle strutture in cui sono detenuti e delle attività in cui sono impiegati, nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere degli stessi: parametri di qualità che costituiscono i "livelli essenziali di benessere per l'animale" e che devono essere garantiti in termini di civiltà e rispetto delle norme di legge contro il maltrattamento, nonché in termini di doveri minimi di diligenza, buona condotta, rispetto, cura e salvaguardia della salute e della dignità animale.

La FITETREC-ANTE intende assumere un ruolo fondamentale nell'affermazione dell'importanza della tutela del benessere e della salute del Cavallo e del binomio.

La FITETREC-ANTE opera affinché sia promosso nel sistema educativo e informativo degli associati il rispetto del Cavallo e degli Animali impiegati in attività sportive, la conoscenza delle loro caratteristiche etologiche e psicofisiche e il principio della corretta relazione e convivenza con gli stessi.

Gli sport equestri si differenziano dalle altre discipline sportive perché prevedono l'interazione tra due atleti diversi: il Cavaliere ed il Cavallo, entrambi riconosciuti come atleti dalla FITETREC-ANTE, cui spettano diritti e tutele. Coloro che praticano gli sport equestri sono dunque chiamati, secondo un principio di responsabilità, a compiere scelte etiche profonde che incidono sulla vita e sul destino di un altro o di altri esseri viventi.

La FITETREC-ANTE riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e al diritto dei Cavalli e degli animali impiegati nello sport, nonché alla promozione di iniziative volte a tal fine.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno un fondamento etico e rispettano e integrano la legislazione vigente. Quanto non specificatamente indicato dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa civile e penale in vigore, dal Codice per la tutela degli equidi del Ministero della Salute e dagli altri regolamenti FITETREC-ANTE.

Le norme previste dal presente regolamento si applicano a tutti i cavalli sportivi iscritti nei ruoli FITETREC-ANTE, nell'ambito di qualsiasi attività siano impiegati. Esse si applicano anche a tutti i tesserati e a tutte le associazioni Affiliate, Aggregate, Maneggi e Punti di Sosta della FITETREC- ANTE. Tutti gli atleti tesserati, nonché i proprietari di cavalli iscritti nei ruoli federali sono tenuti ad essere a conoscenza e a condividere e rispettare tali norme e i principi etici.

Le scelte etiche e il principio di responsabilità sono alla base di tale Regolamento che intende garantire i livelli essenziali per la tutela del benessere del Cavallo e degli animali impiegati in attività sportive equestri, intervenendo in alcuni ambiti fondamentali per la migliore gestione degli animali negli sport equestri.

1. EQUIDI SPORTIVI

Il rispetto del cavallo quale essere senziente, il suo riconoscimento quale compagno di sport, atleta, elemento fondamentale del binomio sportivo e co-terapeuta al quale vanno riconosciuti diritti e tutele, rappresentano i criteri e gli obiettivi della Federazione in sinergia con tutte le Istituzioni ed Enti preposti.

La gestione adeguata e programmata del cavallo, la corretta relazione con l'animale, la conoscenza scientifica delle sue modalità di apprendimento e di interazione con l'ambiente, sono importanti strumenti non solo per tutelare il benessere degli equidi ma anche per raggiungere i migliori risultati sportivi ed agonistici nell'ambito delle varie discipline praticate a qualunque livello.

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELL'EQUIDE

Ogni animale deve essere dotato ed accompagnato da un documento di identità anagrafica, Passaporto Identificativo, che riporti i dati segnaletici completi, i trattamenti di profilassi vaccinale e test sanitari obbligatori, rilasciato da intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, nonché da Mod. 4 elettronico (formato digitale), ulteriormente stampato in forma cartacea, come previsto dalla normativa vigente.

OPZIONE DI SCELTA SULLA DICHIARAZIONE DELLA DESTINAZIONE FINALE DEL CAVALLO

I cavalli che praticano attività ludico-addestrative, sportive e agonistiche in ambito FITETREC-ANTE hanno l'obbligo di iscrizione nei ruoli federali. Tale iscrizione prevede la predisposizione di un documento rilasciato e riconosciuto dalla Federazione.

Secondo la legislazione europea e nazionale in vigore, è parte del documento di identificazione dell'equide il cosiddetto capitolo IX – Dichiarazione di destinazione finale dell'equide. Questa sezione del documento d'identità consente al proprietario di ufficializzare il destino finale del proprio equide.

La Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante, nel rispetto dei principi del CONI e del CIO connessi ai diritti e alle tutele degli atleti, nonché sulla base dei principi formativi e delle finalità sociali dello sport, nonché nel recepimento e condivisione del contenuto del recente

decreto legislativo n. 36/2021, del 28 febbraio 2021, attestante il riconoscimento del “cavallo-atleta”, regolamentandone nello specifico la materia, prevede che i tesserati FITETREC-Ante, condividendo i principi etici premessi, compilino questa sezione del documento identificativo del cavallo o equide escludendo lo stesso dalla macellazione, ossia dalla destinazione alla produzione di alimenti (DPA).

Possono, quindi, essere iscritti nei ruoli federali e praticare attività in ambito FITETREC-Ante, solo equidi ove, sul documento identificativo sia riportata l'indicazione di equide “NON DPA”, ossia non destinati alla produzione di alimenti.

Gli Organi federali preposti al rilascio, al riconoscimento e al rinnovo dei documenti FITETREC-Ante del cavallo, sono preposti al controllo di quanto sopra. Gli Ufficiali di gara in assenza dell'Allegato IX compilato come sopra indicato, provvedono a sospendere il cavallo dalle gare del concorso e ad inviare comunicazione in merito alla Federazione, affinché provveda alla sospensione temporanea del cavallo. Tale sospensione potrà essere revocata non appena l'Allegato IX sarà debitamente compilato ed aggiornato con la dichiarazione della destinazione finale dell'equide, “NON DPA”.

LA TUTELA IN AMBITO SPORTIVO

La FITETREC-ANTE, così come la FITE - Federazione Internazionale Turismo Equestre da cui dipende, adotta e condivide in pieno le norme già contenute nel Codice di condotta per la tutela del cavallo, emanato dalla FEI – Federazione Equestre Internazionale, misure ritenute efficaci nella repressione di condotte lesive dell'integrità fisica e psicologica dei cavalli.

Dal contenuto di cui all'articolo 142 “Abuse of Horses” emerge chiaramente che:

Nessuno può abusare di un cavallo nel corso di una manifestazione sportiva o in qualsiasi altra occasione. Il termine “abuso” indica qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio non necessario a un cavallo, compresi ma non limitati i seguenti comportamenti:

1. Frustare o percuotere in modo eccessivo un cavallo;
2. Sottomettere un cavallo a un qualsiasi tipo di apparecchiatura che produca scosse elettriche;
3. Utilizzare gli speroni in modo eccessivo o in modo ostinato;
4. Strattonare con violenza la bocca del cavallo, col morso o altra apparecchiatura;
5. Gareggiare con un cavallo esausto, affetto da zoppia o ferito;
6. Malmenare un cavallo;
7. Sensibilizzare o desensibilizzare in modo anomalo qualsiasi parte di un cavallo;
8. Utilizzare strumenti, equipaggiamenti o procedure in grado di causare dolore eccessivo al cavallo in caso di abbattimento di un ostacolo;
9. Lasciare un cavallo senza acqua, cibo o esercizio adeguati;
10. Immobilizzare o isolare un cavallo per lunghi periodi impedendone i più elementari movimenti.

OBBLIGHI

Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

Non è consentito far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come anche nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad

evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.

PRATICHE VIETATE

La Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante, nella piena consapevolezza di raggiungere obiettivi sempre più adeguati a garantire il benessere e la tutela della salute degli equidi, anche nel rispetto della normativa adottata dalle Federazione Equestri Internazionali di riferimento e secondo il principio di adeguamento alle stesse da parte delle Federazioni Equestri Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, nonché in analogia con quanto adottato in ambito europeo dalla legislazione nazionale di determinati Paesi, fa, altresì, espresso divieto, nell'ambito di qualsiasi attività siano impiegati equidi iscritti nei ruoli federali FITETREC-ANTE, di utilizzare le seguenti pratiche:

- Cercare di ottenere una posizione non naturale dello zoccolo; utilizzare ferrature nocive e porre dei pesi nella regione degli zoccoli;
- Far avanzare gli equidi o punirli con strumenti, di qualsiasi natura e tipo, che producono shock elettrici;
- Far partecipare a competizioni sportive equidi cui sono state sezionate o desensibilizzate le terminazioni nervose delle gambe, cui sono state desensibilizzate le terminazioni nervose delle orecchie e/o della coda, cui la cute degli arti è stata resa ipersensibile;
- Applicare sugli equidi un mezzo ausiliario che provoca dolore;
- Privarli dei peli tattili;
- Legare la lingua;
- Sbarrarli;
- Obbligare il cavallo a tenere la sua incollatura in iperflessione (“Rollkur”).

E' fatto, altresì, divieto di utilizzare metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psico-fisico dell'animale (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). E' altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.

SOSTANZE VIETATE

A norma di quanto previsto dalla normativa antidoping vigente, è fatto assoluto divieto eseguire sugli equidi trattamenti con sostanze che esplicano azione dopante.

CRITERI RELATIVI AGLI IMPIANTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA, AGONISTICA - FORMATIVA

Le norme volte a disciplinare gli impianti di scuderizzazione e in generale di detenzione degli equidi, intendono assicurare che le strutture siano idonee a garantire i livelli essenziali per la sicurezza, la salute e il benessere degli equidi nel rispetto delle loro esigenze etologiche e psicofisiche.

Gli impianti devono dunque coniugare i summenzionati criteri con le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza e con le esigenze connesse alle attività dei cavalieri, dei tecnici e dei vari operatori e utenti anche diversamente abili delle strutture medesime parte delle quali indicate anche dalla Federazione Equestri Internazionali e dal Codice per la tutela e la gestione degli equidi del Ministero della Salute.

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici

chimici, biologici e tossicologici.

Le misure minime dei box per cavalli sono di complessivi mq 9,00. Possono avere forme diverse ma il lato minore non deve essere minore di m 2,80. Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande.

Le misure minime dei box per pony sono 2,80 m x 2,80 m. Misure inferiori possono essere adottate per pony di piccola taglia.

La scuderizzazione permanente dei Cavalli “in poste” non ne assicura la tutela del benessere, pertanto, a tal fine, risulta necessaria la sostituzione di tali sistemi di stabulazione, con l'utilizzo di idonei box ovvero con idonei ricoveri in paddock, realizzati in base alle normative vigenti.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Nel premettere che l'obiettivo principale della FITETREC-ANTE è quello di considerare primarie le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide, è necessario provvedere costantemente ed in qualunque circostanza al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo alimentazione e cure adeguate.

Pertanto, al fine di una idonea e regolare gestione del cavallo, tanto nella quotidianità che durante la partecipazione a manifestazioni sportive, è necessario, al fine di una corretta cura, custodia e gestione degli equidi, provvedere a:

- assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di stabulazione degli equidi;
- assicurare un riparo idoneo, integro, pulito, proporzionato alle dimensioni dell'animale e uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura;
- consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- fornire una corretta alimentazione ed un approvvigionamento costante di acqua pulita e fresca;
- assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti.

Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc., le strutture provvisorie per la scuderizzazione degli equidi devono essere idonee a garantire la tutela del loro benessere, salute e sicurezza.

Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture portanti e di adeguate pendenze, sollevati rispetto ad almeno una delle pareti verticali, in modo da permettere il naturale ricircolo dell'aria tra box e box.

Il corridoio interno dovrà avere larghezza non inferiore a mt 3.00 ed altezza non inferiore a mt 2.80. I box affacciati all'esterno dovranno avere una tettoia di copertura non inferiore a mt 1.20 ed altezza da terra non inferiore a mt 2.80.

Le pareti dei box dovranno essere resistenti agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque per un'altezza non inferiore a mt 1.20.

È auspicabile l'installazione, all'interno di ogni box, di beverino automatico e dovrebbe essere garantita un'illuminazione artificiale almeno ogni due box.

AREE DI LAVORO E DI GARA

Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali.

Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all'attività e al numero degli equidi impegnati, e delimitate con recinzioni idonee.

I fondi devono:

- a) essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere;
- b) essere privi di irregolarità che potrebbero provocare traumi;
- c) avere un drenaggio efficace;
- d) essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri.

E' necessario prevedere percorsi dedicati ed idonei corridoi delimitati, ove permettere la corretta gestione ed regolare transito degli equidi, per l'accesso alle aree di stabulazione e di gara, al fine di tutelare la sicurezza degli animali e delle persone.

SERVIZI VETERINARI

Al fine di tutelare il benessere del cavallo, nell'ambito delle manifestazioni equestri federali, devono essere garantiti alcuni servizi veterinari di urgenza. Le attrezzature del Servizio veterinario d'urgenza dovranno avere dei requisiti minimi al fine di provvedere a un eventuale soccorso immediato, in analogia con quanto previsto per l'atleta uomo, nonché di tutelare la dignità del cavallo sportivo.

Il Comitato Organizzatore deve rendere disponibili al Veterinario di Servizio per ciascun giorno in cui sono ospitati i cavalli che partecipano a una manifestazione:

- i recapiti del/dei Veterinari ASL competente per territorio di turno;
 - i recapiti di almeno una clinica veterinaria per le eventuali urgenze che potrebbero verificarsi.
- Nell'eventualità dovesse essere necessario praticare l'eutanasia, questa va eseguita da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasi.

VALUTAZIONE DELLO STATO FISICO DI UN CAVALLO, AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE

L'ammissione dell'equide ad una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sportiva.

La condizione fisica e lo stato generale di un cavallo idoneo a partecipare ad eventi sportivi deve costituire oggetto di valutazione da parte del Veterinario di Servizio ovvero della Commissione Veterinaria presente alla manifestazione. Lo stato nutrizionale rappresenta uno degli aspetti più importanti nella gestione e nella salvaguardia del benessere del cavallo; il corretto bilanciamento tra nutrimento ed esercizio fisico, costituisce uno dei criteri fondamentali per mantenere il cavallo nel corretto stato di salute e forma psico-fisica. La valutazione della condizione fisica può essere eseguita da parte di un medico veterinario, in base a sistemi oramai largamente diffusi, sperimentati e accademicamente riconosciuti, in ambito internazionale, quali il "Body Condition Score" (BCS), che si fonda su esame ispettivo e manuale.

2. BOVINI E/O ALTRI ANIMALI IMPIEGATI NELL'AMBITO DEGLI SPORT EQUESTRI NELLE ATTIVITÀ ED EVENTI SPORTIVI PRINCIPALI CONDIZIONI PER IMPIEGO DI BOVINI

Nelle attività e manifestazioni sportive equestri, potranno essere impiegati esclusivamente capi di bovini, di età non inferiore a 6 mesi di età. La selezione dei capi di bestiame impiegati negli eventi sportivi, dovrà rispondere alle seguenti principali condizioni:

- buono stato di salute psico-fisico degli animali, buone condizioni corporee generali, buone condizioni nutrizionali; privi di qualsiasi trauma, lesioni ovvero palesemente affaticati, doloranti o affetti da zoppia;
- animali in stati fisiologici compatibili con lo sforzo richiesto; assolutamente non in stato di gravidanza o di allattamento;
- sono preferite le razze Limousine, Hereford, Angus o incroci e sono sconsigliate le razze da latte. E' auspicabile l'utilizzo di animali di sesso femminile, di peso indicativo vicino ai 200 kg. e oltre, in base alle razze utilizzate, comunque tutti rispondenti a buone condizioni fisiche e nutrizionali, possibilmente prive di corna.

DOCUMENTI SANITARI, IDENTIFICATIVI E DI TRASPORTO

Come previsto dalla vigente legislazione e dalle disposizioni impartite dai competenti Dipartimenti di Prevenzione del Servizio di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Locali, tutti i bovini dovranno essere identificati e scortati da attestazione sanitaria (Mod. 4 DPR 320/54), redatta dal veterinario ufficiale territorialmente competente, relativa alla provenienza da allevamento indenne da tubercolosi e brucellosi, indenne da leucosi bovina enzootica e sottoposti alle previste vaccinazioni ed eventuali controlli sierologici.

I capi di bovini, trasportati tramite idoneo veicolo, autorizzato al trasporto di animali vivi, dovranno essere accompagnati da Mod. 4 elettronico (formato digitale), ulteriormente stampato in forma cartacea, come previsto dalla normativa vigente.

VALUTAZIONE DELLO STATO FISICO DI ANIMALI, AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE

L'ammissione animali, bovini o altri, ad una manifestazione e competizione equestre sportiva è subordinata all'accertamento, da parte del veterinario ufficiale della competente ASL ovvero di un veterinario di gara, della sua idoneità all'impiego nella manifestazione sportiva, per condizioni di salute, età e genere e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sportiva.

La condizione fisica e lo stato generale di tutti gli animali idonei a partecipare ad eventi sportivi deve costituire oggetto di valutazione da parte del Veterinario della competente ASL, del Veterinario di Servizio ovvero della Commissione Veterinaria presente alla manifestazione.

LA TUTELA IN AMBITO SPORTIVO

La FITETREC-ANTE, nella gestione e nel corso delle attività e manifestazioni sportive equestri con l'impiego di altri animali, oltre gli equidi, in particolare bovini, si prefigge di ottenere il rispetto di tutte le misure atte ed efficaci nella prevenzione e repressione di condotte lesive dell'integrità fisica e psicologica degli animali impiegati, escludendo qualsiasi abuso, costituito da azioni e condotte omissive (dolose e/o colpose) che possano causare e ingenerare dolore, eccessivo stress o disagio psico-fisico.

Pertanto, saranno sanzionati tutti i comportamenti tali da causare lesioni, dolore, sofferenze o disagio agli animali impiegati nello sport.

È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza o stress.

Tutte le attività sportive in cui sono impiegati gli animali (equidi-bovini), devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli stessi. Sono da evitare metodi, prassi o azioni, anche apparentemente neutri, che possono mettere in una condizione di sofferenza gli animali. Le attrezzature utilizzate devono essere tali da non provocare danni agli animali.

Si considerano, altresì, abusi, oggetto di sanzioni, tutte le azioni od omissioni che possano causare dolore o stress agli animali impiegati nelle attività sportive:

1. Far partecipare ad eventi sportivi, animali esausti, in condizioni psico-fisiche alterate e ovvero che presentino lesioni, ferite patologie sanitarie o affetti da zoppia;
2. Malmenare, percuotere o strattonare con violenza un animale, ovvero qualsiasi azione che possa causare traumi o ferite agli animali;
3. Sottomettere un animale a un qualsiasi tipo di apparecchiatura che produca scosse elettriche;
4. Utilizzare, per la movimentazione dei capi, metodi e strumenti violenti tali da produrre lesioni o grave disagio agli animali;
5. Sensibilizzare o desensibilizzare in modo anomalo qualsiasi parte di un animale;
6. Utilizzare strumenti o procedure in grado di causare dolore o lesioni ad un animale;
7. Qualsiasi azione che possa mettere in pericolo la sicurezza degli animali e delle persone;
8. Lasciare un animale senza acqua, cibo o esercizio adeguati, ovvero in ricoveri privi di condizioni di igiene e senza ripari;
9. Immobilizzare o isolare un animale per lunghi periodi impedendone i più elementari e naturali movimenti.

OBBLIGHI

Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

Non è consentito far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come anche nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento.

ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Così come per gli equidi, si ribadisce che l'obiettivo principale della FITETREC-ANTE è quello di considerare primarie le esigenze etologiche e fisiologiche degli animali impiegati nello sport; è, pertanto, necessario provvedere costantemente ed in qualunque circostanza al loro benessere, alla loro idonea sistemazione, fornendo alimentazione e cure adeguate.

Al fine di una idonea gestione degli animali, tanto nella quotidianità che durante la partecipazione a manifestazioni sportive, è necessario, al fine di una corretta cura, custodia e gestione degli equidi, provvedere a:

- assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di stabulazione degli animali;
- assicurare un riparo idoneo, integro, pulito, proporzionato alle dimensioni dell'animale e uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura;
- consentire agli animali un regolare movimento, assicurando spazi adeguati in base alla loro natura e mole;
- fornire una corretta alimentazione ed un approvvigionamento costante di acqua pulita e fresca;
- assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti.

Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc., le strutture provvisorie per la scuderizzazione degli animali impiegati nello sport (equidi, bovini, etc.), devono essere idonee a garantire la tutela del loro benessere, salute e sicurezza.

È fatto obbligo all'organizzatore di Fiera/Manifestazione:

Garantire, durante l'intero svolgimento della stessa, la presenza di un Medico Veterinario esperto del settore, che affianchi il Servizio Veterinario dell'Azienda USL nel corso di verifiche/sopralluoghi, garantendo il rispetto delle norme a tutela del benessere animale e valutare/limitare eventuali situazioni di stress.

AREE DI LAVORO E DI GARA

Le caratteristiche strutturali e tecniche delle arene, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali impiegati nelle attività sportive.

Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all'attività e al numero degli equidi e degli altri animali impegnati, e delimitate con recinzioni e strutture idonee.

I fondi devono:

- e) essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dagli animali e le possibili cadute del cavaliere;
- f) essere privi di irregolarità che potrebbero provocare traumi;
- g) avere un drenaggio efficace;
- h) essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri.

I campi di gara, con fondo preferibilmente in sabbia, devono essere in piano e privi di pietre o oggetti che potrebbero mettere in pericolo concorrenti, cavalli e vitelli e privi di condizioni tali da poter pregiudicare il benessere degli animali e la riuscita della prova stessa.

Il recinto ove vengono tenuti i bovini, durante le fasi della manifestazione agonistica, potrà essere situato, a seconda delle diverse discipline sportive equestri, all'interno del campo o all'esterno, a margine di esso. Sarà opportuno sistemare i recinti dei capi di bestiame adiacenti al lato corto del Cattle-Side, in modo da evitare la dispersione dei capi.

E' necessario prevedere percorsi dedicati ed idonei corridoi transennati, ove permettere la corretta movimentazione dei capi di bestiame, per l'accesso alle aree di stabulazione e di gara, al fine di tutelare la sicurezza degli animali e delle persone.

PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO AGONISTICO

Durante gli eventi agonistici potranno partecipare esclusivamente:

- animali/bovini freschi, non utilizzati in altre attività, prima dell'impiego nelle manifestazioni agonistiche;
- il numero dei capi necessari ad un'esibizione dipende dal numero dei cavalli o dei team iscritti all'evento agonistico e dal numero dei go-round da effettuare. Il numero minimo di capi di bestiame raccomandato per la partecipazione ad eventi sportivi, è stabilito e determinato dai specifici e singoli Regolamenti federali delle varie discipline equestri. E' necessario, comunque, avere capi di bestiame sufficientemente freschi e non affaticati per tutte esibizioni agonistiche in programma;
- La rotazione delle mandrie impiegate nelle varie attività sportive, sarà gestita dal Presidente di Giuria, secondo quanto previsto dal contenuto dei singoli Regolamenti di disciplina e determinato dai Regolamenti sanitari vigenti e dal parere del Veterinario e/o Commissione Veterinaria presente all'evento agonistico, che ne verifica lo stato di salute, prevenendo situazioni di stress e di disagio psico-fisico;
- Durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, in particolare condizioni climatiche, è fatto obbligo sospendere le gare; rispettivamente, nei periodi estivi, durante gli orari più caldi e torridi, nei periodi invernali, negli orari più freddi, al fine di preservare il benessere e la salute degli animali (cavalli, vitelli etc.), impiegati nello sport;
- Durante le manifestazioni sportive equestri con l'impiego del bestiame, il servizio sanitario con la presenza di un'ambulanza ed un veterinario dovranno essere sempre presenti, per l'intero arco di svolgimento delle gare.

SERVIZI VETERINARI

Al fine di tutelare il benessere del cavallo e degli altri animali partecipanti ad eventi sportivi, nell'ambito delle manifestazioni equestri federali, devono essere garantiti alcuni servizi veterinari di urgenza. Le attrezzature del Servizio veterinario d'urgenza dovranno avere dei requisiti minimi al fine di provvedere a un eventuale soccorso immediato, in analogia con quanto previsto per l'atleta uomo, nonché di tutelare la dignità e la salute del cavallo e degli altri animali impiegati nello sport.

Il Comitato Organizzatore deve rendere disponibili al Veterinario di Servizio per ciascun giorno in cui sono ospitati cavalli e animali che partecipano a una manifestazione:

- i recapiti del/dei Veterinari ASL competente per territorio di turno;
 - i recapiti di almeno una clinica veterinaria per le eventuali urgenze che potrebbero verificarsi.
- Nell'eventualità dovesse essere necessario praticare l'eutanasia, questa va eseguita da un medico veterinario, in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda, prima della somministrazione del farmaco eutanasi.

REQUISITI APPLICATIVI E CRITERI DA ADOTTARE PER LA GESTIONE E LA STABILIZZAZIONE TEMPORANEA DEI VITELLI DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Devono essere messi a disposizione dei bovini, spazi sufficientemente ampi ed attrezzature appropriate.

Il ricovero temporaneo non deve essere né troppo caldo, né troppo freddo e deve essere tale da non impedire il riposo degli animali ed adeguato alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

La libertà di movimento dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere eccessivamente limitata, tale da causare all'animale inutili sofferenze o lesioni.

In occasione di manifestazioni sportive, i vitelli stabulati, temporaneamente, all'aperto dovranno disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale, che offra riparo idoneo ed adeguato, al sicuro dalle intemperie, che offra protezione dall'eccessiva radiazione solare in estate, dal vento e dalle precipitazioni, dai predatori e dai rischi per la salute.

Per il ricovero temporaneo, l'area a disposizione dovranno essere proporzionale al numero ed alle dimensioni dei capi, comunque, non inferiore a 3.00 mq/capo, con la condizione indispensabile di poter disporre di adeguate risorse alimentari approvvigionate, con foraggi e concentrati di buona qualità e privi di muffe e polveri, e di costante acqua fresca e pulita, di buona qualità, in quantità sufficiente ad impedire la disidratazione, libera da odori e sapori repellenti, agenti infettivi, sostanze tossiche e contaminanti che potrebbero accumularsi nei tessuti corporei ed essere dannosi per la salute ed il benessere degli animali.

I capi dovranno avere a disposizione foraggi ed acqua per dissetarsi durante tutta la manifestazione e nutriti almeno due volte al giorno.

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Nelle giornate con temperature elevate, dovranno avere a disposizione una zona ombreggiata; mentre nella stagioni più fredde sarà obbligatoria una stabulazione al riparo da intemperie e da agenti atmosferici di qualsiasi genere. In generale dovranno essere osservate le prescrizioni veterinarie e gli obblighi di legge legate al Benessere degli animali.

Le recinzioni dovranno essere solide e di un'altezza adeguata; è vietato l'uso di filo spinato o reti metalliche.

I materiali che devono essere utilizzati per i locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali e non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati ed idonei a fornire una adeguata superficie per il decubito, con eventuale utilizzo di materiali da lettiera privi di eccessive polveri.

Più volte al giorno dovrebbe essere effettuato l'allontanamento delle deiezioni.

Nelle aree di stabulazione dei bovini, dovrebbe essere presente un'illuminazione fissa o mobile, per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.

MOVIMENTAZIONE DEI BOVINI – BENESSERE ANIMALI

Nel rispetto della legislazione vigente ed al fine di tutelare il benessere degli animali, non sono consentite le seguenti manualità sugli animali:

- a. percosse o calci;
- b. applicazione di una pressione a parti del corpo particolarmente sensibili con conseguente causa di dolore o sofferenza inutili;
- c. ollevamento o trascinarsi dalla testa, orecchie, corna, gambe o coda; o manipolazione che causa dolore o sofferenze inutili;

- d. uso di pungoli od altri strumenti appuntiti;
- e. ostacolare intenzionalmente qualsiasi animale che è stato spinto o condotto verso una determinata area.

Lo stress indotto dalle operazioni di movimentazione degli animali può avere ripercussioni sul benessere, pertanto è da preferire la presenza di specifiche attrezzature per la movimentazione. Il personale di stalla deve aver cura della movimentazione degli animali, evitando l'utilizzo inappropriato di mezzi di contenimento e strumenti non convenzionali (pungoli elettrici, strumenti appuntiti, bastoni) che possono incrementare la paura e l'agitazione degli animali.

Lo spostamento degli animali finalizzato all'ingresso nelle arene di gara, alla pulizia dei locali di stabulazione, ovvero al carico su automezzi deve svolgersi in modo tranquillo e pacato, evitando urla e atteggiamenti aggressivi, nonché l'utilizzo di strumenti appuntiti e contundenti.

In generale, è da ritenersi corretto l'utilizzo di voce, mani, aste di plastica non contundenti.

SOSTANZE VIETATE

Nessuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate ai fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere. (D. L.vo 146/2001), con il parere e l'intervento di un Veterinario.

A norma di quanto previsto dalla normativa vigente, è fatto assoluto divieto eseguire trattamenti terapeutici sui bovini con sostanze illecite.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nell'intento di promuovere la specialità equestri che prevedono l'impiego, oltre del cavallo, di altri animali, tra cui i vitelli, come uno sport spettacolare ed assicurare che le competizioni risultino sempre più entusiasmanti, appassionanti e coinvolgenti per il pubblico, ma nel pieno rispetto del benessere ed a tutela di tutti gli animali impiegati per finalità sportive, si dettano alcuni principi e regole fondamentali a cui i cavalieri si devono attenere e rispettare:

- mantenere il massimo rispetto e sportività verso gli animali, i partecipanti, il personale di gare, i Giudici ed il pubblico;
- massima attenzione nel rispetto dei tempi, degli ordini di chiamata e di entrata in arena, massima celerità nell'abbandono dell'arena al termine della propria prova;
- evitare l'eccessivo incitamento o richiamo vocale durante la competizione;
- segnalare con fiocco rosso, posizionato all'altezza dell'attaccatura della coda, l'eventuale tendenza del proprio cavallo a calciare; tenere di conseguenza un comportamento adeguato in accordo al suo governo e alla sua custodia.

È proibita qualsiasi condotta antisportiva, tanto all'interno dell'arena di gara che negli ambiti e durante le manifestazioni agonistiche.

Per comportamento antisportivo si intende principalmente ma non esaustivamente:

- atteggiamento volgare ed irrispettoso verso i cavalieri, il pubblico, il Collegio Giudicante, il personale di gara e lo Staff organizzativo – l'uso di linguaggio scurrile ed offensivo – eccessivo maltrattamento del proprio cavallo o della mandria;
- palesi stati di alterazione psico-fisica
- Ogni azione di comportamento antisportivo che comporti la squalifica del singolo concorrente o dell'intero Team, dovrà essere necessariamente segnalata dal Presidente di Giuria nella "Relazione di Gara";
- Ricordiamo e ribadiamo che qualsiasi animale ferito o dolorante non può assolutamente gareggiare. I Giudici possono eseguire controlli sulle imboccature utilizzate e sulle condizioni fisiche dei cavalli, sia in entrata che in uscita dall'arena. In caso di gravi infrazioni (cavalli lesionati nella bocca o sul costato, ecc..), se comprovate dal Veterinario di Servizio e dal Presidente di Giuria, verranno adottati nei confronti del cavaliere in questione, immediati provvedimenti di "Squalifica" dalla gara in corso (e di conseguenza anche dalla classifica e dagli eventuali premi);
- Un cavaliere che si comporta in modo tale da mettere in pericolo la sicurezza propria, del suo team, del cavallo e dei bovini sarà squalificato per la cattiva gestione della gara. Eventuali lesioni o tracce di sangue, tanto sui cavalli che sui bovini, causate dal cavaliere comporterà la squalifica del concorrente.

Durante le gare equestri ove vengono impiegati altri animali, nello specifico, capi di bovini, è severamente vietato e penalizzato:

- condurre un vitello nella direzione prescelta senza l'uso di ingiustificata rudezza (unnecessary roughness), senza lasciare una via di fuga;
- l'urto del cavallo o del vitello da questo sospinto contro la mandria ferma;
- il comportamento aggressivo del cavallo che pesti, morda o calci un capo;
- il mancato o insufficiente controllo del cavallo che urti o calpesti un vitello;

- il formare un corridoio da parte dei cavalieri che obblighi inevitabilmente il vitello ad urtare le recinzioni o addirittura a saltarle;
- l'inseguire impetuosamente un capo obbligandolo fatalmente ad urtare o caricare un cavallo che ostruisca il suo percorso;
- il sospingere mediante eccessiva pressione i vitelli all'interno del Pen, inducendoli ad urtare inevitabilmente con violenza le transenne.

Tutti i comportamenti e le condotte anti-sportive saranno oggetto di valutazione e segnalazione da parte del Presidente di Giuria e della Commissione Giudicante, con relazione ai competenti Organi di Giustizia Federale e/o di Giustizia Ordinaria, al fine dell'irrogazione di sanzioni ed idonei provvedimenti, a seconda delle circostanze e della natura delle violazioni.

NORMATIVA TRASPORTO ANIMALI

Il trasporto degli animali dovrà essere effettuato nel rispetto ed in applicazione del Regolamento CE n. 01/2005 e di quanto previsto dalla Circolare n. 16804 del 15.10.2018, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (afferente il Trasporto degli equidi destinati ad attività competitive o ludiche).

Si precisa, altresì, che, dalla data del 17 gennaio 2022, per i bovini e gli equini, nel documento di accompagnamento informatizzato (Modello 4) potranno essere indicati unicamente trasportatori in possesso della prevista autorizzazione e registrazione nel sistema BDN/SINVSA (Anagrafe Nazionale Zootecnica/Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare). Successivamente, i controlli BDN finalizzati a favorire la compilazione di documenti di accompagnamento informatizzati con indicazione di trasportatore registrato in SINVSA saranno estesi, previa notifica sul [portale Vetinfo.it](http://portale.Vetinfo.it), ad altre specie animali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGOLAMENTO CE n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della C.E.

Non si applica se il trasporto di animali non è connesso con un'attività economica.

DEFINIZIONI

- Centri di raccolta: luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare;
- Posto di ispezione frontaliero: posto di ispezione designato e riconosciuto conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE [16] per espletare controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi alle frontiere del territorio della Comunità;
- Posti di controllo: i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97;
- Lungo viaggio: viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito;
- Mezzi di trasporto: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali;
- Luogo di partenza: il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell'ora di partenza;
- Luogo di riposo o trasferimento: qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione, compreso il luogo in cui gli animali hanno cambiato il mezzo di trasporto, con o senza scaricamento.

CONDIZIONI GENERALI

- Nessuno può trasportare animali in condizioni di sofferenza o che provochino lesioni inutili
- La durata del viaggio deve essere ridotta al minimo
- I bisogni degli animali devono essere soddisfatti durante il viaggio
- Gli animali devono essere idonei al viaggio
- I mezzi di trasporto e le strutture di carico/scarico devono essere costruite in modo da evitare

sofferenze o lesioni inutili

- Il personale deve essere adeguatamente formato e non usare violenza o causare spavento, lesioni, sofferenza all'animale
- Le condizioni di benessere degli animali devono essere regolarmente controllate durante il viaggio
- Gli animali devono disporre di spazio sufficiente
- Devono essere forniti acqua, cibo e riposo ad intervalli opportuni

I trasportatori devono essere in possesso di documentazione che indichi:

- origine e proprietà degli animali
- luogo, data e ora di partenza
- luogo di arrivo
- durata prevista del viaggio

IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

NON sono considerati idonei al trasporto gli animali lesionati o malati, in particolare se:

- non riescono a camminare o spostarsi senza sofferenze;
- hanno ferite aperte gravi o un prolasso.

POSSONO essere trasportati animali malati o lesionati se:

- la malattia o le lesioni sono lievi;
- sono trasportati a fini terapeutici o diagnostici o se la lesione/malattia è parte di una ricerca;
- sono animali castrati o decornati purché la cicatrizzazione sia completa.

In caso di lesioni o malattie avvenute durante il trasporto:

- l'animale deve essere separato dagli altri e ricevere le necessarie cure, facendo intervenire un medico veterinario
- non devono essere somministrati sedativi agli animali (salvo diverso parere veterinario).

MEZZI DI TRASPORTO

I veicoli adibiti al trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati, dotati di apposito cartello come previsto dall'art. 64 D.P.R. 320/54 e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005, e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.

- Devono essere costruiti in modo da evitare lesioni o sofferenze agli animali
- Devono poter essere puliti e disinfettati
- Devono fornire riparo agli animali da intemperie e temperature estreme
- Devono impedire la fuga o la caduta degli animali
- Devono permettere l'ispezione degli animali
- Avere pavimento non sdruciolevole e che limiti la fuoriuscita di feci e urina
- Gli spazi devono essere tali da consentire una ventilazione adeguata

PRATICHE DI TRASPORTO

1. Carico e scarico

È VIETATO

- Percuotere o calciare gli animali;
- Comprimere parti del corpo sensibili;
- Tenere sospesi gli animali;
- Sollevare o trascinare gli animali per la testa, per le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello;
- Usare pungoli o strumenti aguzzi e far uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche;
- Ostruire il passaggio di un animale;
- Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali, le zampe legate assieme;
- È vietato mettere la museruola ai vitelli;
- Gli equidi domestici di più di 8 mesi devono avere le cavezze durante il trasporto;
- Se gli animali sono legati, il mezzo usato non deve ledere o strangolare l'animale, deve consentire di coricarsi, bere o mangiare e non deve spezzarsi lungo il trasporto.

VANNO TRASPORTATI SEPARATAMENTE

- Animali di specie diverse;
- Di taglia o età molto diverse;
- Stalloni adulti da riproduzione;
- Animali con e senza corna.

Questi primi 4 punti non si applicano se gli animali sono abituati gli uni agli altri o se le femmine sono accompagnate da prole non autosufficiente.

- Maschi sessualmente maturi e femmine;
- Animali legati e animali slegati;
- Animali reciprocamente ostili.

2. Durante il trasporto

- Gli equidi non devono essere trasportati su più livelli;
- La ventilazione non deve essere ostacolata;
- Gli animali devono avere acqua, cibo e riposo;
- Per ogni specie è specificato lo spazio minimo che deve avere a disposizione.

PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO

- Gli equidi domestici possono viaggiare massimo 24 ore, devono essere abbeverati (e, se necessario, alimentati) ogni 8 ore
- Bovini, ovini, caprini, suini, equidi domestici devono riposare 1 ora, dopo 14 ore di viaggio, poi possono viaggiare altre 14 ore;
- Dopo il viaggio, devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e riposare almeno 24 ore;

LUNGI VIAGGI (oltre le 8 ORE) – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

- Il tetto del mezzo di trasporto deve essere di colore chiaro;
- Deve essere presente una lettiera per assorbire le deiezioni;
- Nel mezzo di trasporto devono essere presenti divisori per creare compartimenti separati. Ogni animale deve avere accesso all'acqua;

- Gli equidi devono essere trasportati in stalli individuali;
- Se non accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti solo a: – vitelli di almeno 14 giorni di età - equidi di almeno 4 mesi;
- I sistemi di ventilazione devono mantenere la temperatura tra i 5°C e i 30°C (con tolleranza di +/- 5°C a seconda della T° esterna).

FORMAZIONE DEL PERSONALE

I trasportatori professionisti devono aver superato un percorso di formazione che preveda:

- lo studio della fisiologia, del comportamento, del fabbisogno di acqua e alimenti degli animali;
- aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
- cure e interventi di emergenza;
- impatto dello stile di guida sul benessere degli animali.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER CONDUCENTI E GUARDIANI DI VEICOLI STRADALI CHE TRASPORTANO ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE EQUINA, AD ECCEZIONE DI EQUIDI REGISTRATI, BOVINA, OVINA, CAPRINA, SUINA O POLLAME

I conducenti e i guardiani dei veicoli stradali che trasportano animali domestici delle specie equina, ad eccezione di equidi registrati, bovina, ovina, caprina, suina o pollame devono essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dall'autorità veterinaria competente per luogo di residenza del conducente o guardiano.

AUTORIZZAZIONE SANITARIA

È necessaria per l'attività di:

trasportatore professionale con finalità economica: conto proprio e conto terzi, per viaggi di durata:

- inferiore alle 8 (12) ore **AUTORIZZAZIONE TIPO 1**
- per lunghi viaggi superiori alle 8 (12) ore **AUTORIZZAZIONE TIPO 2**

Applicazione Regolamento (CE) 1/2005

REGISTRAZIONE DEL TRASPORTO

PROPRI ANIMALI PRODUTTORI DI ALIMENTI (ANIMALI DPA) PER PERCORSI INFERIORI AI 65 KM O 50 KM (NEL CASO DI MEZZI AGRICOLI)

Il trasporto di animali produttori di alimenti, può rappresentare anche un'attività non esclusiva, cioè complementare e secondaria ad un'altra prevalente, come nel caso delle aziende zootecniche in cui, per l'appunto, l'attività principale è rappresentata dall'allevamento di animali.

Il regolamento 852/2004/CE, che stabilisce le norme generali di igiene che le imprese del settore alimentare, compresa la produzione primaria (es. allevamento), all'articolo 6 prescrive che ogni operatore del settore alimentare deve notificare ciascun stabilimento, posto sotto il suo controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti per essere registrato nella banca dati regionale delle imprese alimentari dall'autorità sanitaria competente (ASL competente per territorio della sede operativa).

L'allevatore (operatore del settore alimentare primario) che effettua il trasporto dei propri animali, utilizzando solamente mezzi propri e per percorsi inferiori ai 65 km, se già registrato nella Banca

Dati delle aziende zootecniche o agricole, non deve procedere ad alcuna ulteriore notifica per la registrazione ai sensi del regolamento CE 852/2004 rimanendo però a suo carico solamente i seguenti adempimenti:

- prevedere nel manuale di buone pratiche, che ogni produttore primario deve avere, una sezione dedicata al trasporto;
- conservare sul mezzo di trasporto utilizzato, un'autodichiarazione, vistata dalla SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, che riporti:
 - o la registrazione come allevatore nella pertinente Banca Dati Nazionale;
 - o la dichiarazione di trasportare i propri animali con un proprio veicolo;
 - o le caratteristiche del veicolo (targa, tipo);
 - o la conformità del veicolo ai requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) 1/2005.

L'autodichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello previsto, da compilare in ogni sua parte e allegando all'autodichiarazione:

- una fotocopia della carta di circolazione degli automezzi utilizzati;
- attestazione di versamento della tariffa prevista dal Tariffario regionale;
- fotocopia documento identità e codice fiscale del richiedente.

La predetta autodichiarazione, munita di visto della SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche viene restituita all'allevatore che la deve conservare sul veicolo a disposizione di ogni richiesta da parte dell'autorità deputata al controllo ufficiale.

EQUIDI PROPRI (NON DPA - NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI)

Coloro i quali trasportano per proprio conto equidi propri o dell'ambito familiare o amicale con finalità non in relazione con un'attività economica (trasferimento da o verso cliniche o maneggi, partecipazione a gare o mostre, movimento per attività culturali, ludiche o sportive, ecc.), pur non rientrando nel campo di applicazione del regolamento CE 1/2005 e quindi nell'obbligo di autorizzazione previsto dal suo articolo 6, devono essere comunque iscritti in un registro tenuto presso la SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche competente per territorio in relazione al luogo dove gli animali sono detenuti.

La Domanda di registrazione del mezzo va fatta compilando il modello DD_007 e allegando la documentazione indicata in calce alla domanda.

La registrazione riporta le dichiarazioni rilasciate dai trasportatori sotto forma di autodichiarazione, vistata dalla SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e non ha scadenza. In particolare dovranno essere dichiarate le seguenti informazioni:

- la natura del trasporto, ovvero "per proprio conto dei propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica";
- le caratteristiche del veicolo (targa, tipo);
- la conformità dei mezzi ai requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) 1/2005.

L'autodichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello previsto, da compilare in ogni sua parte. La predetta autodichiarazione, munita di visto della S.C. Sanità Animale, viene restituita alla persona interessata che la deve conservare sul veicolo a disposizione di ogni richiesta da parte dell'autorità deputata al controllo ufficiale.

TRASPORTI DI BOVINI PRESSO FIERE O AZIENDE PRIVE E/O IN POSSESSO DI CODICE AZIENDA ATTRIBUITO PER ALTRE TIPOLOGIE DI ANIMALI, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI EQUESTRI

Nel caso in cui vengano organizzati eventi agonistici equestri o attività sportive federali, ove sia previsto anche l'impiego di bovini e/o altri animali, presso impianti che non detengano il codice azienda di riferimento per quelle tipologie di animali, dovrà essere richiesto al servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, da parte del responsabile della struttura ospitante l'evento, il rilascio di codice azienda temporaneo per l'intero periodo di interesse della manifestazione.

In deroga, i bovini destinati a manifestazioni culturali e sportive diverse da fiere ed esposizioni, possono essere identificati con mezzi alternativi, purché assicurato uno standard di tracciabilità equivalente ai precedenti. Aziende che usano mezzi di identificazione alternativi sono registrate in banca dati informatizzata, secondo procedure fissate dalle competenti Aziende Sanitarie locali. Il Modello 4 elettronico verrà, pertanto, compilato, con l'indicazione del codice azienda temporaneo, quale struttura di destinazione ed il trasporto verrà eseguito, con la corretta identificazione dei capi movimentati, con le stesse modalità previste dalla vigente legislazione, in particolare dal Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio dell'Unione Europea e successive modifiche ed aggiornamenti ed a quanto previsto dalla Circolare n. 16804 del 15.10.2018, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base ai capi trasportati ed alla autorizzazione al trasporto ricevuta da trasportatore abilitato ed iscritto in BDN del Ministero della Salute.

COMPORAMENTI E CONDOTTE DEI TESSERATI NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI, DURANTE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE

a) E' vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive federali, degli animali i cui detentori/cavalieri abbiano riportato condanne, in via definitiva, per i reati contro il sentimento per gli animali (tra cui maltrattamento o uccisione di animali) e per violazioni previste dall'Ordinamento Sportivo ovvero versino in condizioni di palese uso e abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche.

Sanzioni e regolamenti

b) Ferme restando le conseguenze civili e penali, di cui alla legislazione vigente, per violazioni determinate da condotte violente, inopportune, negligenti e/o omissive, nei confronti degli animali impiegati e che partecipano alle attività sportive federali, in caso di inosservanza delle norme previste dal presente Protocollo, nonché di quelle contenute nei singoli specifici regolamenti delle diverse discipline agonistiche, verranno irrogate, tramite il deferimento agli Organi di Giustizia Federali da parte dei competenti Organi della Federazione, sanzioni disciplinari che potranno comportare anche la sospensione, la radiazione e la revoca dell'affiliazione.

c) **Obblighi** - Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

d) **Divieti** - Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.

CONCLUSIONI

Le presenti Linee Guida emanate dalla Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante, in collaborazione con “Save a Horse Italia Odv” ed il Dott. Graziano Antonio IPPEDICO, Ufficiale Superiore Veterinario dell’Arma dei Carabinieri (*Official Veterinarian della Fédération Equestre Internationale – FEI; Docente in materia di Ippologia, Etologia ed Elementi di Medicina Veterinaria del Cavallo nei corsi di formazione FISE; Veterinario antidoping; consulente in materia di tutela del benessere del cavallo e membro della Commissione Ispettiva FISE, dedicata alla valutazione del benessere cavalli; Responsabile della Commissione Veterinaria per la selezione ed il rilascio della idoneità sanitaria dei cavalli del Palio di Siena e consulente in materia del rispetto del benessere ei cavalli*), costituiscono il primo regolamento nazionale che fissa i parametri essenziali per la corretta gestione degli animali, non solo equidi, nell’ambito di tutte le attività riconducibili allo sport, in cui vengono coinvolti, nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere degli stessi.

Il documento rappresenta un impegno a tutelare la salute ed il benessere degli animali, nel pieno rispetto delle loro esigenze etologiche, attraverso una corretta educazione al rapporto con gli animali ed al loro rispetto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rimanda al contenuto degli specifici Regolamenti Federali delle singole discipline sportive di competenza della FITETREC-ANTE, in aderenza e ad integrazione delle normative vigenti di riferimento, emanate a livello nazionale ed internazionale, riferite al benessere e tutela della salute animale, a cui ispirarsi nell’ambito sportivo di competenza federale.

FONTI NORMATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Al fine di fornire un quadro completo degli aspetti normativi di riferimento, a cui il presente regolamento si ispira, nell’ambito dello svolgimento e della corretta gestione delle discipline sportive di competenza, si elencano di seguito le fonti normative di carattere primario e secondario.

FONTI PRIMARIE (Normativa nazionale e comunitaria)

- Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti (Strasburgo 10/03/1976), ratificata con Legge 14 ottobre 1985, n. 623
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, recepita con il D. lg. 26 marzo 2001, n. 146 e successive modifiche (Legge n. 306/2004 e Legge n. 17/2007)
- DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
- Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
- Decreto Legislativo n° 36 del 28 febbraio 2021 “recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

FONTI SECONDARIE (Linee Guida, Codici di Condotta, Protocolli d’intesa)

- Codice per la tutela e la gestione degli equidi

- Carta etica per la tutela del cavallo
- Circolare n. 16804 del 15.10.2018, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa al Trasporto degli equidi destinati ad attività competitive o ludiche

Il Coordinatore Tecnico Sportivo

MEMBRO ACCADEMIA OLIMPICA NAZIONALE ITALIANA


Luca De Rosa

Il Presidente

Franco Amadio



FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE





FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italico - 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it